

**COMUNE DI GANDINO  
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE**

Approvato con Deliberazione C.C. n.4 del 19.02.2004

## INDICE

TITOLO I ° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	3
ART. 1 .....	3
ART. 2 .....	3
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE ..	3
ART. 3 .....	3
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO .....	3
ART. 4 .....	4
PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO .....	4
ART. 5 .....	4
PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE .....	4
ART. 6 .....	5
EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE .....	5
ART. 7 .....	5
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	5
ART.8 .....	6
Perfezionamento della definizione .....	6
ART. 9 .....	6
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE .....	6
ART. 10 .....	7
RIDUZIONE DELLA SANZIONE .....	7
TITOLO II ° - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA .....	7
ART. 11 .....	7
POTERE DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA .....	7
ART. 12 .....	7
FUNZIONARIO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA .....	7
ART. 13 .....	7
IPOTESI DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE .....	7
TITOLO III ° - DISPOSIZIONI FINALI .....	8
ART. 14 .....	8
DECORRENZA E VALIDITA' .....	8

## **TITOLO I ° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **ART. 1**

#### **INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il Comune di Gandino nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, per migliorare il rapporto con i propri contribuenti, per semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una fattiva collaborazione e per prevenire o estinguere procedimenti contenziosi, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le seguenti disposizioni.

### **ART. 2**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è ammesso nei casi di rettifica ed accertamento d'ufficio. Pertanto non può trovare applicazione per gli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di valutazione. Pertanto esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le cosiddette "questioni di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile da elementi certi ed incontrovertibili.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, purché quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria.

4. L'ufficio qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il potere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela secondo le disposizioni degli artt. 11-12 e 13

### **ART. 3**

#### **ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) su iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento: la competenza spetta al Responsabile del Tributo, quando previsto dalla Legge, e nominato dalla Giunta Comunale, o dal Responsabile del Settore nominato dal Sindaco ;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento:

#### **ART. 4**

##### **PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e prima della notifica dell'atto di imposizione, può invitare il contribuente stesso, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione delle obbligazioni tributarie, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'invito, contenente l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, gli elementi identificativi della denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento, l'ora, il giorno e il luogo della comparizione, deve essere comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata o mediante notifica: l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dell'istituto dopo la notifica dell'atto di imposizione , e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non è obbligatoria; resta aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

#### **ART. 5**

##### **PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente all'eventuale impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico ed eventualmente di posta elettronica.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo: nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se l'istanza è inviata a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio formula, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

## **ART. 6**

### **EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE**

1. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio: la mancata comparizione del contribuente comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione;

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in sintetico verbale da parte del Funzionario Responsabile.

4. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

## **ART. 7**

### **ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente, Le direttive sono impartite al predetto funzionario dalla Giunta Comunale.

2. L'atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo di cui all'art. 3.

3. Nell'atto devono essere indicati

- ☐ gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti,
- ☐ la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione,

- i termini e le modalità per effettuare i pagamenti previsti.

## **ART.8**

### **PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Per i tributi per i quali è prevista la riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita motivata istanza il pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i 51.600,00 euro. La prima rata è da pagare nei termini di cui al 1° comma del presente articolo.
5. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora l'istanza è accolta, sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile calcolato sull'importo delle rate successive alla prima dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di 3.000,00 euro richiede adeguata garanzia per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. A norma del D.P.R. N.633/1972 le garanzie possono essere presentate intitolati di Stato o in titoli garantiti dallo Stato, ovvero con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

## **ART. 9**

### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la facoltà da parte dell'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## **ART. 10**

### **RIDUZIONE DELLA SANZIONE**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Non sono di contro riducibili le sanzioni conseguenti da attività di liquidazione del tributo (dichiarazioni di carattere formale, omessi o tardivi versamenti dei tributi)

## **TITOLO II ° - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

## **ART. 11**

### **POTERE DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

## **ART. 12**

### **FUNZIONARIO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. La competenza per il riesame degli atti e l'esercizio dell'autotutela è attribuita al funzionario responsabile per l'accertamento del tributo.

## **ART. 13**

### **IPOTESI DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

1. E' possibile l'annullamento o la riforma dell'atto, o la rinuncia all'imposizione, quando sussistono elementi certi ed incontrovertibili della insussistenza totale o parziale della pretesa o dell'obbligo tributario; a titolo esemplificativo vengono individuati i seguenti motivi:
  - un errore di persona;

- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore nel presupposto del tributo;
- la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- la dimostrata insussistenza del presupposto impositivo;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

2. Se l'atto amministrativo è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i motivi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:

- i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni ed eventuali altri oneri accessori;
- vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

## **TITOLO III ° - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 14**

#### **DECORRENZA E VALIDITA'**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997.
3. Viene abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.



Il presente Regolamento, composto da n. 14 articoli, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 19.02.2004 pubblicata dal 25.02.2004.

#### **ESECUTIVITA'**

La delibera è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000, il 07.03.2004.

#### **ESTREMI RIPUBBLICAZIONE**

A norma dell'art. 58 - comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente Regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 09.03.2004 al 24.03.2004.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr. Jean Dominique Di Felice

---